

Sentenza: n. 101 del 17 marzo 2010

Materia: ambiente-tutela del paesaggio

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali della Costituzione e articoli 4, 5, 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.

Ricorrente: Presidente del Consiglio

Oggetto: articolo 58 della legge 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) stabilisce che i Comuni competenti al rilascio del provvedimento autorizzatorio in questione vi provvedano con l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 159 *Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica* del decreto legislativo n. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* fino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. Si tratta sostanzialmente di una proroga del termine previsto dalla normativa statale (1 gennaio 2009 al momento del ricorso ed ora, 1 gennaio 2010). Secondo la prospettazione di parte ricorrente, questa previsione di una diversa decorrenza viola il disposto costituzionale che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Stato la materia di tutela dei beni culturali (e del paesaggio), nonché le disposizioni statutarie che si limitano a riservare in tale materia alla regione una competenza integrativa ed attuativa della legislazione statale.

La Corte costituzionale richiama il proprio orientamento giurisprudenziale in tema e ribadisce il valore primario ed assoluto del paesaggio, riaffermando che la disciplina statale in tema di tutela dell'ambiente debba considerarsi *un limite minimo non derogabile dalle Regioni, siano esse ordinarie o a statuto speciale* ed infine di come l'autorizzazione paesaggistica rientri tra gli istituti di protezione ambientale che necessitano ontologicamente di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

La previsione regionale di un differimento *fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione (dei Comuni) al piano paesaggistico regionale*, sostanzia una disciplina del tutto difforme da quanto previsto dal legislatore nazionale che invece fissa scadenze temporali di durata massima per il regime transitorio, che deve appunto avere termine per consentire la. procedura "a regime" dell'autorizzazione paesaggistica così come è disciplinata dall'articolo 146 del Codice.

L'articolo 159 prevede che le procedure autorizzatorie, fino alla data prevista dal legislatore statale, siano di competenza dei soggetti delegati dalle Regioni, che entro lo stesso termine, pena la decadenza della delega, devono verificare la competenza tecnico scientifica, e che i provvedimenti de quo siano inviati successivamente alla soprintendenza che potrà provvedere al loro annullamento, mentre la previsione dell'articolo 146 è invece che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica il soggetto competente al rilascio debba preventivamente munirsi del parere vincolante del soprintendente. Il procrastinare un sistema autorizzatorio diverso da quello previsto per la piena applicazione della disposizione precipua per l'autorizzazione, si concretizza pertanto in una modifica in pejus di quanto previsto inderogabilmente dalla legislazione statale in tema di tutela del paesaggio per un trattamento *uniforme su tutto il territorio nazionale* ed è da ritenersi illegittima costituzionalmente per violazione dei parametri invocati.